



**DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO
DI SPESA PER GLI INTERVENTI FORMATIVI DEL
SETTORE PRIMARIO**

ANNO 2009

Direzione Regionale Formazione

INDICE

- 1) Premessa
- 2) Riconoscimento finanziario dei progetti
 - 2.1 Acconto e saldo
 - 2.2 Fideiussione
 - 2.3 Scostamenti
- 3) Rendicontazione. Obblighi del beneficiario
- 4) Revoca dei contributi e procedimento
- 5) Aiuti di stato

DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DI SPESA PER GLI INTERVENTI FORMATIVI NEL SETTORE PRIMARIO
ANNO 2009

1. PREMESSA

La presente nota intende fornire indicazioni operative circa la predisposizione dei rendiconti di spesa relativi alla realizzazione dei percorsi formativi nel settore primario per l'anno 2009.

Il controllo sulle modalità di realizzazione delle singole azioni è effettuato attraverso verifiche amministrative, ispettive e sopralluoghi presso le relative sedi, per accertare la conformità alle disposizioni amministrative della corretta gestione della documentazione, dei registri d'aula, nonché della partecipazione degli allievi, anche con riferimento al grado di partecipazione complessivo rilevato alla conclusione del corso.

A conclusione del progetto formativo, l'ente gestore redige il rendiconto di spesa sulla scorta della documentazione in proprio possesso. Segue la verifica economico-contabile da cui risulta il finanziamento dovuto.

2. RICONOSCIMENTO FINANZIARIO DEI PROGETTI

Il finanziamento è quantificato a preventivo, attraverso il prodotto ore/corso assegnate, moltiplicato per l'importo del parametro individuato nel bando.

A consuntivo il corrispettivo finanziario massimo è dato dal prodotto delle ore/corso erogate in numero uguale o inferiore a quelle assegnate per l'importo dei parametri definiti nel bando. Qualora la durata effettiva di un intervento risulti inferiore al 70% delle ore previste nel progetto approvato, non sarà riconosciuto l'intero finanziamento per il corrispondente intervento formativo.

Ai fini del riconoscimento finanziario degli interventi formativi realizzati in area montana per i quali non è stata preventivamente acquisita la deroga al numero minimo di allievi all'avvio, occorre che ciascun corso si concluda con almeno 8 allievi.

Inoltre, all'interno di ogni singolo progetto il riconoscimento finanziario delle attività svolte avverrà nel modo seguente:

a) Per le azioni finalizzate al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione è necessario che il numero minimo di allievi ammesso per l'avvio di ogni singolo corso raggiunga il 70% del monte ore corsuale di frequenza previsto dal progetto stesso. Il mancato rispetto di tale percentuale darà luogo a una decurtazione, sulla spesa ammessa a preventivo, calcolata sulle ore di non frequenza fino alla concorrenza del monte ore finanziato, utilizzando il parametro di Euro 2,00/per ora mancante.

b) Per le azioni finalizzate al conseguimento dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari, qualora l'azione formativa si concluda con un numero di allievi, in possesso dell'80% della frequenza richiesta nel caso di azioni formative di base o del 100% nel caso di azioni formative di aggiornamento, inferiori al numero minimo stabilito (n. 10 in pianura, n. 8 in montagna), viene applicata una riduzione alla spesa ammessa a preventivo secondo le percentuali riportate nella seguente tabella:

Riduzione della spesa ammessa (singola azione interessata)	Numero di allievi con almeno l'80% della frequenza (pianura)	Numero di allievi con almeno l'80% della frequenza (montagna)
5%	8-9	7
15%	6-7	5-6
35%	4-5	3-4
100%	Inferiore a 4	Inferiore a 3

Per gli interventi di aggiornamento e/o perfezionamento tematico è necessario che:

il numero minimo di allievi ammesso per l'avvio di ogni singolo corso raggiunga il 70% del monte ore corsuale di frequenza previsto dal progetto stesso. Il mancato rispetto di tale percentuale, darà luogo a una decurtazione, sulla spesa ammessa a preventivo, calcolata sulle ore di non frequenza fino alla concorrenza del monte ore finanziato utilizzando il parametro di Euro 2,00/per ora mancante.

Le ingiustificate irregolarità od omissioni riscontrate e debitamente contestate nella tenuta della documentazione comprovante l'attività didattica comporteranno il non riconoscimento delle attività contestate.

Non vengono inoltre riconosciute attività iniziate prima della consegna della documentazione per l'avvio.

È facoltà del beneficiario rinunciare al finanziamento concesso per l'attuazione di uno o più dei progetti quadro, non oltre il termine di deposito del rendiconto.

In tal caso, il beneficiario non può avanzare alcun diritto a percepire erogazioni finanziarie a qualunque titolo. Rimane, invece, salvo il diritto da parte della Regione di ripetere le somme erogate al beneficiario oltre agli interessi dovuti, non costituendo l'avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza neppure implicita alla situazione determinatasi per la rinuncia del beneficiario.

2.1 ACCONTO E SALDO

I finanziamenti regionali sono erogati a favore del beneficiario, per ciascun progetto tramite acconti, secondo le seguenti modalità:

un primo acconto pari al **70%** dell'importo assegnato all'avvio del progetto (previa documentazione da parte dell'ente);

il saldo finale del **30%** all'approvazione del rendiconto.

Qualora il monte ore realizzato sia inferiore a quello previsto da ciascun progetto quadro, si provvederà comunque ad una riduzione del finanziamento pubblico ammesso in proporzione al rapporto fra monte ore previsto dal progetto e monte ore effettivamente realizzato.

Conclusa la verifica sulla rendicontazione l'Ente sarà invitato a presentare fattura di saldo.

2.2 FIDEIUSSIONE

Al momento in cui si richiede l'acconto e con validità a decorrere dalla medesima data, il beneficiario si impegna a fornire garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, senza beneficio d'escussione pari al **100%** del finanziamento concesso. Non verranno accettate polizze fideiussorie rilasciate da società finanziarie non iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B.

2.3 SCOSTAMENTI

Al fine di ottimizzare l'efficacia ed efficienza dell'impiego delle risorse pubbliche, è consentito in sede di rendicontazione presentare scostamenti per un ammontare massimo del 10% di quanto preventivato per ciascuna voce di spesa, fatta eccezione per la categoria 1 (reddito allievi). Il 10% viene calcolato sul valore della voce di spesa per la quale viene effettuato lo storno e non sul valore di quella che riceve l'aumento, fermo restando il divieto di superamento del preventivo di spesa.

3. RENDICONTAZIONE. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.

All'atto della presentazione del rendiconto le spese devono risultare effettivamente sostenute almeno per l'anticipo ricevuto.

Per spese effettivamente sostenute si intendono quelle contabilizzate e quietanzate entro la data di deposito del rendiconto.

Le rimanenti spese che risultano contabilizzate al momento della consegna del rendiconto, devono risultare quietanzate nella fase di verifica economico-contabile dello stesso.

La documentazione contabile, costituita da fatture, ricevute fiscali, statini paga e altri titoli giustificativi di spesa, riferiti a costi reali, deve essere regolare e conforme alla normativa fiscale e contabile e tenuta a disposizione dall'Ente beneficiario per eventuali controlli da parte dell'Ente Regione.

L'effettività, l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti dalle associazioni, dalle federazioni di appartenenza di cui il beneficiario fa parte, nonché dai soggetti delegati e l'imputabilità al beneficiario degli stessi ed ai relativi progetti devono essere dimostrati dal beneficiario stesso.

Costituiscono, di regola, costi non ammissibili al finanziamento:

- gli interessi debitori
- le commissioni per operazioni finanziarie
- gli altri oneri meramente finanziari
- le spese di ammende, penali e per controversie legali
- le spese di acquisto relative a beni ammortizzabili
- le spese per l'acquisto di terreni
- le spese per l'acquisto di immobili
- spese per mutui e capitali di rischio
- fondi di garanzia

- parcelle legali e notarili
- i costi per il raggiungimento della sede del corso o dello stage da parte degli allievi, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento
- i costi non previsti dalla specifica Direttiva di riferimento

Costituiscono costi ammissibili, sempreché ricorrano le specifiche condizioni stabilite:

- spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
- spese per contabilità o revisione contabile, se connesse ad obblighi prescritti dalla Regione;
- spese per garanzie, ove previste dalla normativa nazionale o comunitaria o previste dalla decisione della Commissione che autorizza l'intervento.
- I.V.A., se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura privata o pubblica. L'I.V.A. comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non recuperata dal beneficiario.
- Imposte dirette, tributi, contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario;
- Locazione finanziaria (leasing) al netto degli oneri finanziari e bancari connessi, esclusa la quota di riscatto;
- Ammortamento di immobili o attrezzature, se:
 - vi è un nesso diretto con l'intervento finanziato;
 - il costo dell'ammortamento è calcolato in conformità alle pertinenti norme contabili
 - il costo si riferisce all'intervento;
 - i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in base al quale è stata calcolata la quota di ammortamento

E' riconosciuto l'onere finanziario relativo alla polizza fideiussoria. Saranno riconosciute le spese sostenute per il rinnovo della polizza fino al limite previsto dall'importo a preventivo entro il limite temporale della verifica economico-contabile.

È consentita l'imputazione di spesa pro-quota.

Nel caso in cui il personale dipendente sia occupato anche in altre attività retribuite, andrà evidenziato il costo ripartito tra le diverse attività.

Le spese di progettazione (sostenute con personale interno ed esterno) e di pubblicità dei corsi non possono superare complessivamente la percentuale del 10% del costo totale del progetto. Nel caso di un progetto quadro iterato il costo della progettazione può essere interamente riconosciuto solo a carico di un progetto quadro, mentre per le iterazioni sarà ammesso un importo non superiore al 40% sulla voce di spesa 5.1.

Il rendiconto dei costi effettivamente sostenuti, predisposto compilando l'apposita modulistica, deve essere presentato alla **Direzione Regionale Formazione, Servizio Economico Contabile - Ufficio Rendiconti attività formative - Via G. Allegri n. 29 30172 Mestre – VE** entro **120 giorni** dalla conclusione del progetto allegando l'elenco del personale con relativa professionalità, il riepilogo presenze degli allievi suddivisi per corso e l'autocertificazione.

Nell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dovrà:

- 1) essere attestata la pertinenza delle iniziative realizzate secondo i programmi previsti anche con riguardo alla programmazione e progettazione didattica e al conseguimento degli obiettivi formativi;
- 2) essere attestata la pertinenza delle spese sostenute con le iniziative realizzate;
- 3) essere dichiarato il numero totale dei partecipanti all'attività formativa;
- 4) essere dichiarata l'effettiva realizzazione del monte ore ed esplicitati i motivi eventuali di scostamenti rispetto all'attività preventivata;
- 5) essere dichiarata la percentuale di frequenza di ogni allievo;
- 6) essere redatta la relazione finanziaria (rendiconto) delle spese e dei costi sostenuti con l'utilizzo del finanziamento regionale secondo gli aggregati delle categorie di spesa;
- 7) essere attestato che i documenti di spesa non sono stati né verranno utilizzati per ottenere altri finanziamenti.

Così redatta nei punti sopracitati, sarà sottoscritta dal legale rappresentante o delegato munito di procura notarile da acquisire agli atti e accompagnata dalla fotocopia di un documento valido di identità ovvero sottoscritta dal predetto legale rappresentante o procuratore in presenza del dipendente regionale.

La violazione delle disposizioni sulla rendicontazione delle spese effettuate, debitamente contestata, comporta, in relazione alla gravità della violazione, la decurtazione del contributo o il mancato riconoscimento delle spese sostenute o la revoca totale o parziale del contributo.

Qualora a rendiconto si accertasse una parziale inutilizzazione del finanziamento, tale somma costituirà economia regionale.

4. REVOKA DEI CONTRIBUTI E PROCEDIMENTO

Oltre ai casi di revoca del finanziamento totale o parziale, di decurtazione ovvero mancato riconoscimento di alcune spese, la Regione si riserva la potestà di revocare i contributi concessi al beneficiario, anche nei seguenti casi:

- a) grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente documento;
- b) modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate con atto del Dirigente della Direzione Regionale Formazione o difformità progettuali.

In caso di violazioni comportanti, secondo la vigente normativa, la revoca totale o parziale del finanziamento, la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. 241/90 e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento.

Qualora, per effetto dei predetti atti, il beneficiario debba restituire parte o tutto il contributo eventualmente già erogato, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione intima al beneficiario di

restituire quanto dovuto, oltre agli interessi legali tempo per tempo vigenti decorrenti dalla data dell'erogazione, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.

5. AIUTI DI STATO

Regolamento 1857/2006 - Sezione I del bando

Gli aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi ammissibili previsti dal art 15 paragrafo 2 a) e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Gli aiuti di Stato devono essere erogati o a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli .

L'Ente gestore, al momento della presentazione del rendiconto delle attività formative, e' tenuto a compilare il modello riepilogativo delle dichiarazioni relative ai beneficiari delle attività stesse raccolte in fase di avvio circa gli aiuti di stato.

Regolamento 68/2001 Sezione II del bando

Gli aiuti destinati alla formazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 35 % per le piccole e medie imprese. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 70% per le piccole e medie imprese. Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato; possono altresì essere maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.

Gli aiuti di Stato previsti per la sezione II del Bando devono essere erogati obbligatoriamente a favore delle piccole e medie imprese, pertanto l'Ente gestore, al momento della presentazione del rendiconto delle attività formative, e' tenuto a compilare il modello riepilogativo delle dichiarazioni relative ai beneficiari delle attività stesse raccolte in fase di avvio.